



*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*

Classificazione:

URCA - GESTIONE FAUNA E  
AMBIENTE  
Via Corticella 183/6  
40128 BOLOGNA  
EMAIL: petricci.emilio@libero.it

**OGGETTO:** Risposta alla richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'articolo 12 comma 5 della legge 157/1992, “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”

A seguito della nota dell'U.R.C.A – Gestione Fauna e Ambiente – Gruppo Arcieri, il Settore scrivente ha richiesto un parere al Settore Attività legislativa e consulenza giuridica.

Il parere reso dal Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, di cui se ne condividono i contenuti viene sinteticamente riportato:

“*Ad avviso del succitato Settore, tenuto conto del tenore letterale della norma, è ragionevole sostenere che il legislatore abbia inteso escludere i cacciatori che praticano l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco dall'opzione sulla forma di caccia prescelta, consentendo loro, pertanto, di potersi spostare dal territorio di caccia programmata alla zona Alpi senza vincolo di scelta.*”

“*Dalla scelta della forma di caccia specifica sono esentati i cacciatori che praticano l'attività venatoria con il falco o con l'arco. Ad avviso degli scriventi, la scelta del legislatore di non includere l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco tra le forme di caccia da praticare in via esclusiva è ragionevolmente dettata dalla considerazione che tale esercizio venatorio produce un impatto limitato sulle popolazioni selvatiche*”.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
Alessandra BERTO  
*il presente documento è sottoscritto con  
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del  
d.lgs.82/2005*